

Art. 1 – Costituzione e Denominazione	pag. 1
Art. 2 – Segno distintivo, timbro e sede legale attuale	pag. 1
Art. 3 – Durata	pag. 1
Art. 4 – Carattere	pag. 1
Art. 5 – Finalità e scopi	pag. 1
Art. 6 – Membri della Comunità	pag. 1
Art. 7 – Diritti e doveri dei membri	pag. 2
Art. 8 – Perdita della qualifica di membro della Comunità	pag. 2
Art. 9 – Patrimonio della Comunità	pag. 2
Art. 10 – Organi della Comunità	pag. 2
Art. 11 – Assemblea dei membri	pag. 3
Art. 12 – C.D. (Consiglio Direttivo)	pag. 4
Art. 13 – Presidente	pag. 5
Art. 14 – Vice Presidente	pag. 5
Art. 15 – Segretario	pag. 5
Art. 16 – Tesoriere	pag. 5
Art. 17 – Addetto Culturale	pag. 5
Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 5
Art. 19 - Controversie	pag. 6
Art. 20 – Disposizioni finali	pag. 6

----- ✧ ----- ✧ -----

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È costituita un'associazione fra i Greci di Genova e Liguria col nome di "Comunità Ellenica di Genova e Liguria" con sede a Genova e (Cod. Fisc. "95044460103")
Da questo momento in poi e per brevità indicata con il termine "Comunità"

Art. 2 – Segno distintivo, timbro e sede legale attuale

Il segno distintivo della Comunità è la bandiera Ellenica.

Il timbro della Comunità ha forma circolare, porta la scritta "COMUNITÀ ELLENICA DI GENOVA E LIGURIA" ed è conservato dal segretario assieme ai verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo (C.D.) ed ai verbali delle assemblee.

La sede attuale è Via Casaregis, 50 int. 1/A – 16129 Genova.

Art. 3 – Durata

La Comunità ha durata illimitata. L'esercizio corrisponde all'anno solare.

Art. 4 - Carattere

La Comunità è democratica, apartitica, aconfessionale, libera, volontaria, autonoma, indipendente e non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, religione ed esclude qualsiasi fine commerciale o di lucro (art 87 del D.P.A. 22 dicembre 1997 n. 460).

Art. 5 – Finalità e scopi

La Comunità Ellenica ha principalmente come scopi e finalità i seguenti aspetti:

- Promuovere la solidarietà e di pari opportunità fra i suoi membri adoperandosi inoltre alla crescita culturale e civile della Comunità e dei suoi membri;
- Promuovere iniziative per la valorizzazione, la salvaguardia e la diffusione della storia, della cultura dei costumi e della lingua greca in tutti i suoi aspetti;
- Promuovere l'interscambio con la popolazione Ligure per favorire ed ulteriormente sviluppare la conoscenza, l'amicizia ed i legami storici e culturali tra i due popoli;
- Intendendo operare quale servizio e beneficio non solo della Comunità medesima ma anche dei due popoli, auspica la solidarietà alla propria attività, degli Enti Locali, della Pubblica Amministrazione di ambedue i paesi e della autorità diplomatiche e Consolari Elleniche in Italia;
- Sviluppare la collaborazione con Enti, Istituzioni ed Associazioni avanti obiettivi affini e/o analoghi ai propri scopi statutari;
- Promuovere iniziative protese a creare le condizioni perché i propri associati possano conservare, manifestare liberamente le loro convinzioni religiose e soddisfare le loro esigenze di culto;
- Assistere tutti i soggetti di nazionalità greca che dovessero avere bisogno di informazioni e/o di aiuto;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica in favore delle finalità istituzionali della Comunità.

Art. 6 – Membri della Comunità

Il numero dei membri è illimitato. Possono diventare membri dopo la presentazione della domanda d'iscrizione, tutte le persone fisiche purché maggiorenni che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Membri ordinari, aventi diritto di voto

6.1 sono cittadini Greci, coniugi e/o persone con origini greche ora residenti in Liguria e che hanno compiuto il diciottesimo anno di età;

6.2 sono cittadini Italiani e/o di altre nazionalità, filelleni, che per ragioni culturali condividono gli scopi della Comunità ed intendono perseguirli, partecipando alle attività promosse dalla stessa e che hanno compiuto il diciottesimo anno di età previa presentazione di domanda d'iscrizione fatta al C.D. o all'assemblea ordinaria;

I membri ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale.

Membri onorari, non aventi diritto di voto

sono Enti o Associazioni di prestigio, personalità di primo piano della vita culturale, artistica ed economica Ellenica e/o Italiana, nonché tutti i cittadini amici della Grecia, che hanno reso servizi e/o atti di benemeranza nei confronti della Comunità.

Il titolo "membro Onorario" viene proposto ed attribuito dal C.D. e ratificato dall'assemblea.

La Comunità si potrà munire di un proprio libro membri e, se lo vorrà, potrà produrre una propria tessera associativa; tale tessera di adesione avrà la validità dalla data di adesione al termine dell'anno solare di riferimento.

Art. 7 – Diritti e doveri dei membri

Ogni membro ordinario

7.1 ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita della Comunità nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi della Comunità e nel rispetto del presente statuto;

7.2 ha diritto di eleggere ed essere eletto membro degli organi della Comunità;

7.3 è tenuto a versare almeno la quota ordinaria dell'contributo annuale;

7.4 ha il dovere di rispettare le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti.

7.5 ha il dovere di rispettare la Costituzione Italiana.

Art. 8 – Perdita della qualifica di membro della Comunità

- rinuncia volontaria, comunicata al consiglio direttivo;
- decesso;
- mancato pagamento della quota annuale;
- per comportamento che possa mettere in pericolo il prestigio, la funzionalità e la credibilità della comunità;
- per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi della Comunità;

Il C.D., con l'approvazione dei 2/3 dei suoi membri, ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari fino all'espulsione temporanea e/o la radiazione di un membro per i motivi sopra indicati.

Contro ogni provvedimento di azione disciplinare, espulsione e radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei membri della Comunità con l'approvazione dei 2/3 presenti all'assemblea.

Il membro che per qualsiasi motivo cessa di appartenere alla Comunità non potrà a nessun titolo reclamare i versamenti eseguiti né vantare diritto alcuno sul patrimonio della Comunità stessa.

Art. 9 – Patrimonio della Comunità

Le risorse economiche possono essere costituite da:

- beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti e/o donazioni;
- dalle quote ordinarie e/o straordinarie versate dai membri;
- da utili derivanti dalle attività svolte;
- contributi dei membri, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche, di Organizzazioni internazionali;
- ogni altro tipo di entrata proveniente da attività compatibili con le finalità di promozione della Comunità.

Il patrimonio della Comunità, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e agli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Art. 10 – Organi della Comunità

Sono:

- l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria dei membri;
- il C.D., consiglio direttivo;
- potrà essere istituito un Collegio di Revisori dei Conti;
- potrà essere istituito un Collegio di Proviviri.

Tali organi hanno carattere volontario e non sono retribuiti, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentabili.

Art. 11 – Assemblea dei membri

L'assemblea è l'organo sovrano della Comunità e può essere ordinaria o straordinaria.

11.1 L'Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni, inoltrato mediante invito per posta ordinaria e/o posta elettronica e/o SMS e/o tutti gli eventuali strumenti di comunicazione a disposizione, contenente ordine del giorno, la sede, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può avere luogo prima di due ore dalla prima;

11.2 L'Assemblea ordinaria o straordinaria è composta da tutti i membri ordinari in regola con il pagamento della loro quota associativa annua. E' ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro membro. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona e spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe;

11.3 L'Assemblea ordinaria o straordinaria, nomina all'inizio di ogni seduta una presidenza formata almeno da due membri un presidente ed un segretario. Il presidente ha il compito di controllare la validità della convocazione e il regolare svolgimento dei lavori, il segretario è incaricato di redigere il relativo verbale. Le delibere dell'assemblea saranno fatte firmare dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

La constatazione della regolare costituzione e svolgimento dell'assemblea è fatta anche dal C.D.

11.4 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà dei suoi membri più uno (50%+1) e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti all'assemblea; La votazione può avvenire per alzata di mano;

11.5 L'Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno entro il mese di Gennaio per:

- stabilire l'indirizzo generale della Comunità;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- stabilire la quota annua del contributo annuale;
- programmare le attività da svolgere;
- decidere su tutte le questioni che il C.D. riterrà opportuno sottoporre all'assemblea;
- ogni due anni per l'elezione del C.D. e degli altri organi della Comunità;

11.6 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal C.D.

11.7 Qualora il C.D. non convocasse l'assemblea ordinaria nei termini prescritti dal presente statuto i membri potranno su richiesta del 1/5 dei membri ordinari, in regola col pagamento della quota annuale, convocare l'assemblea nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta scritta.

11.8 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sull'eventuale scioglimento e/o liquidazione della Comunità, sui temi vari considerati di natura straordinaria;

- Modifiche dello statuto e/o del regolamento interno. Essa è convocata su richiesta scritta fatta, da 1/3 degli iscritti, al C.D. o dalla maggioranza del C.D. La convocazione avviene come da art. 11.1 del presente statuto. È validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 degli iscritti, e in seconda convocazione quando sono presenti il 50%+1 degli iscritti. Per deliberare serve il 50%+1 degli iscritti;

- Scioglimento e/o liquidazione. Essa è convocata su richiesta scritta fatta, da 1/3 degli iscritti, al C.D. o dalla maggioranza del C.D. La convocazione avviene come da art. 11.1 del presente statuto. È validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 degli iscritti, e in seconda convocazione quando sono presenti il 50%+1 degli iscritti. Per deliberare serve il 50%+1 degli iscritti. Nomina i liquidatori;
- Temi vari. Essa è convocata su richiesta scritta fatta da 1/3 degli iscritti, al C.D. o dalla maggioranza del C.D. La convocazione avviene come da art. 11.1 del presente statuto. È validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 degli iscritti, e in seconda convocazione quando sono presenti il 50%+1 degli iscritti. Per deliberare serve la maggioranza degli intervenuti;

Art. 12 – C.D. (Consiglio Direttivo)

La Comunità è amministrata dal C.D.

Il C.D. è composto a scelta dall'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri sempre in numero dispari, vengono eletti dall'Assemblea ordinaria degli aventi diritto al voto, cioè in regola coi contributi annuali. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il mandato dei membri del C.D. è della durata di due anni e sono rieleggibili, salvo deroga diversa dell'assemblea.

12.1 Elezione del C.D.

Nella prima assemblea ordinaria successiva alla scadenza del mandato del C.D. in carica vengono presentati i candidati per il nuovo C.D. L'Assemblea può confermare all'unanimità il C.D. uscente;

- La presidenza dell'assemblea provvede immediatamente a nominare la Commissione Elettorale composta da tre scrutinatori scelti tra i membri presenti e possono essere tutti i membri che non hanno presentato la propria candidatura per essere eletti nel C.D.;
- L'elezione della Commissione Elettorale coincide con il termine ultimo per la presentazione delle candidature;
- Possono presentare la propria candidatura per essere eletti membri del C.D. tutti i membri della Comunità. Ogni membro della Comunità può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre/cinque nominativi di candidati;
- La Commissione Elettorale proclama eletti coloro che ottengono il maggior numero dei voti validi. I non eletti in ordine decrescente sono eletti membri supplenti. Nei casi di parità si procede per sorteggio tra i candidati con ugual numero di voti;
- I membri supplenti sostituiscono i membri del C.D. che decadono o si dimettono dall'incarico loro conferito. Qualora il numero di membri supplenti non riuscisse a reintegrare il C.D. l'assemblea ordinaria dovrà provvedere immediatamente a nuove elezioni;
- Entro quindici (15) giorni dalla avvenuta nomina il C.D. riceve da quello uscente le dovute consegne, e stabilisce la programmazione in linee generali da perseguire, secondo le direttive, a suo tempo delineate dall'Assemblea e dallo Statuto. Inoltre nello stesso tempo, il C. D. si dovrà riunire per procedere alla nomina del Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e l'Addetto Culturale;

12.2 Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- nomina al proprio interno Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto alla Cultura e definisce le sovrapposizioni delle cariche;
- delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria;
- realizza la gestione ordinaria e straordinaria della Comunità secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all'Assemblea;
- approva il bilancio consuntivo e la relazione consuntiva e li propone all'Assemblea;

- delibera sulle richieste di ammissione dei membri;
- delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;

12.3 Riunione del C.D.

- Il C.D. è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei costituenti del consiglio medesimo oppure a richiesta di 1/3 dei membri della Comunità. La riunione è valida quando interviene la maggioranza dei membri del C.D. in carica. Le deliberazioni sono prese per maggioranza. Le riunioni del C.D. sono aperte ai membri previa richiesta. Le sedute e le deliberazioni sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Nelle sue funzioni il direttivo potrà avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, anche non facenti parte della Comunità, i responsabili di queste commissioni potranno partecipare alle riunioni del C.D. ed alle assemblee come specialisti, ma senza diritto di voto.
- Se un membro del C.D. è assente per tre riunioni consecutive senza aver precedentemente informato il C.D. può essere sostituito dal primo membro supplente in graduatoria di voti.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente rappresenta la Comunità a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. È responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria della Comunità. Al Presidente spetta la firma della Comunità e stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi alla Comunità. Il Presidente può delegare un membro del C.D. per il compimento di atti di ordinaria amministrazione;

Il Presidente presiede il C.D.; cura l'ordinario lavoro di detto organo, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le delibere del C.D.; cura che siano custoditi tali documenti presso la sede della Comunità dove possono essere consultati da tutti i membri;

In caso di sua assenza, dovuta a gravi impedimenti, il C.D. sarà presieduto dal Vice Presidente.

Art. 14 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato all'interno del C.D. .In caso di assenza o impedimento giustificato del Presidente, lo sostituisce in tutti i suoi compiti e funzioni, assumendo anche il potere di firma.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario è nominato all'interno del C.D. cura e redige i verbali dell'Assemblea e del C.D. e tiene il libro dei membri.

Art. 16 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato all'interno del C.D. Tiene i Libri contabili e la relativa documentazione giustificativa, in genere si adopera affinché vi sia la massima chiarezza e trasparenza nella comune gestione finanziaria;

Cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del C.D. e poi dall'Assemblea, corredati da idonee relazioni

Art. 17 – Addetto Culturale

L'addetto culturale è nominato all'interno del C.D. Ha la responsabilità di promuovere le iniziative associative di carattere culturale ed educativo.

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea potrà provvedere alla istituzione in qualsiasi momento qualora la maggioranza dei membri ne faccia richiesta o sia previsto per legge;

È composto da tre membri effettivi. Essi sono eletti dall'assemblea ed hanno funzioni di controllo amministrativo. Durano in carica due anni;
Le deliberazioni sono prese per maggioranza.

Art. 19 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra i membri; e tra questi e la Comunità o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea, essi giudicheranno "ex aequo et bono, in quantum aequius melius" (Secondo ciò che è giusto ed equo, in quanto è meglio che sia più giusto). Le deliberazioni sono prese per maggioranza. L'arbitrato sarà comunicato per iscritto al C.D. per l'eventuale applicazione della sanzione.

Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni :

- Il richiamo verbale;
- Il richiamo scritto;
- L'esclusione

Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto del presente Statuto o dal Regolamento Interno, che fa parte integrante dello Statuto stesso, e dalle delibere dell'Assemblea dei membri della Comunità, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il presente statuto è composto di 20 articoli e di pagine 6